|  |  |
| --- | --- |
| **Direttiva 2019/1937** | **Decreto legislativo attuativo della direttiva 2019/1937** |
| CAPO I  **AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI PROTEZIONE** | **Capo I**  **Ambito di applicazione e definizioni** |
| *Articolo 1*  **Scopo** |  |
| Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano viola­zioni del diritto dell’Unione. |  |
| *Articolo 2*  **Ambito di applicazione materiale** | **Art. 1**  *(Ambito di applicazione oggettivo)* |
| 1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell’Unione:  a) violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui all’allegato relativamente ai seguenti settori:  i) appalti pubblici;  ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;  iii) sicurezza e conformità dei prodotti;  iv) sicurezza dei trasporti;  v) tutela dell’ambiente;  vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;  vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;  viii) salute pubblica;  ix) protezione dei consumatori;  x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi  b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 TFUE, e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione;  c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. | Art. 1 commi 1, 2, 3, 4 |
| 2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1. | Art. 2 comma 1, lett. a), n. 1 e 2. |
| *Articolo 3*  **Relazione con altri atti dell’Unione e con le disposizioni nazionali** |  |
| 1. Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell’Unione elencati nella parte II dell’allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell’Unione. | v. art. 1, comma 2. |
| 2. La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell’Unione. | v. art. 1, commi 2 e 4. |
| 3. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione o nazionale concernente una delle seguenti:  a) la protezione delle informazioni classificate;  b) la protezione del segreto professionale forense e medico;  c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;  d) norme di procedura penale. | v. art. 1, commi 3 e 4. |
| 4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all’esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all’autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Que­sto non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva. | v. art. 1, comma 4. |
| *Articolo 4*  **Ambito di applicazione personale** | **Art.**  **3**  (*Ambito di applicazione soggettivo*) |
| 1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:  a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;  b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE;  c) gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;  d)qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. | Art. 3 comma ~~1~~ 3 |
| 2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato. | Art. 3 comma 4 lett.c) |
| 3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative. | art. 3, comma 4 lett. a) |
| 4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:  a) ai facilitatori;  b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e  c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo. | Art. 3 comma 5 |
| *Articolo 5*  **Definizioni** | **Art. 2**  (*Definizioni*) |
| Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:  1) «violazioni»: atti od omissioni che:  i) sono illeciti e che sono relativi agli atti dell’Unione e ai settori che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di cui all’articolo 2; oppure  ii) vanificano l’oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell’Unione e nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione materiale di cui all’articolo 2;  2) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell’organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell’ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;  3) «segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all’articolo 27, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;  4) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all’interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;  5) «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;  6) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;  7) «persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività professionali;  8) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;  9) «contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;  10) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;  11) «ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante  12) seguito»: l’azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un’autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale, un’azione per il recupero dei fondi o l’archiviazione della procedura;  13) «riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull’azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;  14) «autorità competente»: l’autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni. | Art. 2 |
| *Articolo 6*  **Condizioni per la protezione delle persone segnalanti** | **Art. 16**  *(Condizioni per la protezione del segnalante)* |
| 1. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che:  a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell’ambito di applicazione della presente direttiva; e  b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell’articolo 7 o esternamente a norma dell’articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell’articolo 15. | Art. 16 commi 1, 2, 3 |
| 2. Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell’Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni. | **Opzione non esercitata** |
| 3. Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1. | Art. 16 comma 4 |
| 4. Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell’Unione violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna | Art. 16 comma 1 |
| CAPO II    **SEGNALAZIONE INTERNA E SEGUITO** | **Capo II**  **Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche** |
| *Articolo 7*  **Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni** | **Art. 4**  (*Canali di segnalazione interna*) |
| 1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attra­verso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo. | Art. 4 |
| 2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnala­zioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni. | v. art. 6 |
| 3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all’uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2. | v. art. 5, comma 1, lett. e). |
| *Articolo 8*  **Obbligo di istituire canali di segnalazione interni** |  |
| 1.Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale. | v. art. 4, comma 1. |
| 2. I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all’articolo 4, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell’ambito della loro attività professionale. | v. art. 3 e 4 |
| 3. Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori. | v. art. 2, comma 1, lett. q), num. 1. |
| 4. La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato. | Art. 2, comma 1, lett. q), num. 2) |
| 5. I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato. | v. art. 4, comma 2. |
| 6. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l’obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione. | v. art. 4, comma 4. |
| 7. In seguito a un’adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conse­guente livello di rischio, in particolare per l’ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II. | Opzione non esercitata |
| 8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri. |  |
| 9. Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti.  Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10.000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori.  Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna. | v. art. 3  v. art. 4, comma 4. |
| *Articolo 9*  **Procedure per la segnalazione interna e relativo** |  |
| 1. Le procedure per le segnalazioni interne e per il seguito di cui all’articolo 8 comprendono i seguenti elementi:  a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato;  b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;  c) la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest’ultima;  d) un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);  e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime;  f) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall’effettuazione della segnalazione;  g) fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle auto­rità competenti a norma dell’articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell’Unione. | v. art. 4, comma 1.  Art. 5 comma 1 lett. a)  Art. 4 comma 2  art. 5 comma 1 lett. c)  opzione non esercitata  Art. 5 comma 1 lett.d)  Art. 5 comma 1 lett. e) |
| 2. I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole. | v. art. 4, comm~~i~~ 1 e 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| CAPO III  **SEGNALAZIONE ESTERNA E RELATIVO SEGUITO** |  |
| *Articolo 10*  **Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni** | **Art. 6**  (*Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna*) |
| Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utiliz­zando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni. | Art. 6 |
| *Articolo 11*  **Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni** | **Art. 7**  *(Canali di segnalazione esterna)* |
| 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate. | Art. 7 |
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti:  a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informa­zioni sulle violazioni;  b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevi­mento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l’autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell’identità della persona segnalante;  c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni;  d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;  e) comunichino alla persona segnalante l’esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale;  f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. | **Art. 8**  (*Attività dell’ANAC*)  Art. 8, commi 1, 2 e 3 |
| 3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione. | Art. 8 comma 5 |
| 4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione. | v. art. 8 comma 5 |
| 5. Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d). | v. art. 8, comma 4. |
| 6. Gli Stati membri assicurano che l’autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all’autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio. | v. art. 8, comma 2. |
| *Articolo 12*  **Progettazione dei canali di segnalazione esterna** |  |
| 1. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:  a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l’accesso da parte del personale non autorizzato dell’autorità competente;  b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all’articolo 18, per consentire l’effettuazione di ulteriori indagini. | v. art. 7, comma 1 |
| 2. I canali di segnalazione esterna consentono che la segnalazione sia effettuata in forma scritta e orale. Le segnalazioni orali sono possibili tramite telefono o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole. | v. art. 7, comma 2 |
| 3. Le autorità competenti assicurano che, qualora una segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi dai canali di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia proibito divulgare qualsiasi informazione che consenta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, al personale addetto al trattamento delle segnalazioni. | v. art. 7, comma 1 |
| 4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designino di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, e in particolare di:  a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione;  b) ricevere le segnalazioni e dare loro seguito;  c) mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere ulteriori informazioni, se necessario. | v. art. 8, comma1. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Il personale addetto di cui al paragrafo 4 riceve una formazione specifica ai fini del trattamento delle segnalazioni. | v. art. 8, comma 1. |
| *Articolo 13*  **Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito** | **Art. 9**  (*Informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito*) |
| Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:  a) le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;  b) i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all’articolo 12, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;  c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l’autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;  d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all’articolo 17 della presente direttiva, agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all’articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;  e) il tipo di seguito da dare;  f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;  g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all’autorità competente siano protette dall’incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; e  h) le informazioni di contatto del centro d’informazione o dell’autorità amministrativa indipendente unica di cui all’articolo 20, paragrafo 3, se del caso. | Art. 9, comma 1 |
| *Articolo 14*  **Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti** | **Art. 10**  (*Adozione di Linee guida*) |
| Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell’ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza. | Art. 10, comma 2 |
| CAPO IV  **DIVULGAZIONI PUBBLICHE** |  |
| *Articolo 15*  **Divulgazioni pubbliche** | **Art. 15**  *(Divulgazioni pubbliche)* |
| 1. Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:  a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente conformemente ai capi II e III, ma non è stata intrapresa un’azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), o all’articolo 11, paragrafo 2, lettera d); oppure  b) la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che:  i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussi­sta una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure  ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un’autorità possa essere collusa con l’autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa. | Art. 15 comma 1 |
| 2. Il presente articolo non si applica a casi in cui una persona divulghi direttamente informazioni alla stampa conformemente a specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono un sistema di protezione relativo alla libertà di espressione e d’informazione. | Art. 15 comma 2 |
| CAPO V  **DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE** |  |
| *Articolo 16*  **Obbligo di riservatezza** | **Art. 12**  (*Obbligo di riservatezza*) |
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità della persona segnalante. | Art. 12 comma 1 |
| 2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell’identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell’Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta. | Art. 12 commi da 2 a 8 |
| 3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l’autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione | v. art. 12, comma 6 |
| 4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulghino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato | v. art. 12, comma 1 |
| *Articolo 17*  **Trattamento dei dati personali** | **Art. 13**  (*Trattamento dei dati personali*) |
| Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio. | Art. 13 |
| *Articolo 18*  **Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni** | **Art. 14**  (*Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni*) |
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all’articolo 16. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all’obbligo imposto dalla presente direttiva o ad altri obblighi imposti dal diritto dell’Unione o nazionale. | Art. 14 comma 1 |
| 2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, subordinatamente al consenso della persona segnalante, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale: a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l’accesso alle informazioni; o b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti consentono alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l’apposizione della propria firma. | Art. 14 comma 2 |
| 3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l’apposizione della propria firma. | Art. 14 comma 3 |
| 4. Se una persona chiede un incontro con il personale dei soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico o delle autorità competenti ai fini di una segnalazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 2, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti assicurano, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l’accesso alle informazioni. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare l’incontro: a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l’accesso alle informazioni; o b) mediante un verbale dettagliato dell’incontro redatto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell’incontro mediante l’apposizione della propria firma. | Art. 14 comma 4 |
| CAPO VI  **MISURE DI PROTEZIONE** |  |
| *Articolo 19*  **Divieto di ritorsione** | **Art. 17**  *(Divieto di ritorsione)* |
| Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all’articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione; e) note di merito o referenze negative; f) l’imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito; l) l’inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; m) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto per beni o servizi; n) l’annullamento di una licenza o di un permesso; o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. | Art. 17, commi 1 e 4 |
| *Articolo 20*  **Misure di sostegno** | *Articolo 18*  **Misure di sostegno** |
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all’articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, in particolare:  a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;  b) a un’assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e  c) al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 48), nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale. | Art. 18 commi 1, 2 ,3  *v. DPR 115/2002 Patrocinio a spese dello Stato:*  *Art. 74 (Istituzione del patrocinio)*  *Art. 75 (Ambito di applicabilità)*  *Art. 76 (Condizioni per l’ammissione);* |
| 2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell’ambito dei procedimenti giudiziari. 3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d’informazione o da un’autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata. | Opzione non esercitata |
| *Articolo 21*  **Misure di protezione dalle ritorsioni** | *Articolo 19*  **Protezione dalle ritorsioni** |
| 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all’articolo 4 siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. | Art. 17, commi 1, 2 e 3 e art. 19 |
| 2. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva. | **Art. 20**  (*Limitazioni della responsabilità*) |
| 3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l’acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l’acquisizione o l’accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale. | v. art. 20, comma 3. |
| 4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell’Unione o nazionale applicabile. | v. art. 20, comma 4. |
| 5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati. | v. art. 17, commi 2, 3. |
| 6. Le persone di cui all’articolo 4 hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale. | v. art. 19, comma 4 |
| 7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d’autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all’articolo 4 non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.  Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943. | v. art. 20 co. 1 |
| 8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all’articolo 4. | v. art. 19 co. 4 |
| *Articolo 22*  **Misure per la protezione delle persone coinvolte** |  |
| 1.Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo. | Art. 12 comma 9  *artt. 27 e 111 della Costituzione; art. 34 cod. proc. pen. (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento);**art. 36 cod. proc. pen. (Astensione); art. 37 cod. proc. pen. (Ricusazione); art. 45 cod. proc. pen. (Casi di rimessione); art. 65 cod. proc. pen.. (interrogatorio nel merito);**art. 96 cod. proc. pen. (Difensore di fiducia); art. 97 cod. proc. pen. (Difensore di ufficio); art. 121 cod. proc. pen. (memorie e richieste delle parti); art. 294 cod. proc. pen. (interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale); art. 415 bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari); art. 466 cod. proc. pen. (facoltà dei difensori); art. 474 cod. proc. pen. (assistenza dell’imputato all’udienza); art. 482 cod. proc. pen. (diritto delle parti in ordine alla documentazione); art. 568 cod. proc. Pen. (Regole generali); art. 588 cod. proc. pen. (Sospensione della esecuzione).*  *Art. 99 cod. proc. Civ. (Principio della domanda); art. 101 cod. proc. Civ. (Principio del contraddittorio), art. 115 cod. proc. Civile (Disponibilità delle prove); art. 117 cod. proc. Civ. (Interrogatorio non formale delle parti);*  *DPR 115/2002 Patrocinio a spese dello Stato:*  *Art. 74 (Istituzione del patrocinio)*  *Art. 75 (Ambito di applicabilità)*  *Art. 76 (Condizioni per l’ammissione);*  *Codice del processo amministrativo:*  ***Art. 1 – Effettività***  ***Art. 2 - Giusto processo***  ***Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi***  ***Art. 7 - Giurisdizione amministrativa*** |
| 2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l’identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica. | *Codice di procedura penale: art. 114 cod. proc. pen, (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini); art. 329 cod. proc. pen. (obbligo del segreto); art. 335 cod.proc. pen. (registro delle notizie di reato).* |
| 3. Le norme di cui agli articoli 12, 17 e 18 relative alla protezione dell’identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell’identità delle persone coinvolte. | v. art. 12, comma 7. |
| *Articolo 23*  **Sanzioni** | **Art. 21**  (*Sanzioni*) |
| 1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:  a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;  b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all’articolo 4;  c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all’articolo 4;  d) violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti di cui all’articolo 16. | Art. 21, comma 1 |
| 2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale. | Art. 16 comma 3 e art. 21 comma 1 lett.c)  *Le segnalazioni e divulgazioni “scientemente false” possono integrare: il delitto di calunnia di cui all’art. 368 c.p.; il delitto di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.; è prevista l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.* |
| *Articolo 24*  **Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso** | **Art. 22**  (*Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso*) |
| Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso. |  |
| CAPO VII  **DISPOSIZIONI FINALI** | CAPO IV  **DISPOSIZIONI FINALI** |
| *Articolo 25*  **Trattamento più favorevole e clausola di non regressione** |  |
| 1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l’articolo 22 e l’articolo 23, paragrafo 2. |  |
| 2. L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva. |  |
| *Articolo 26*  **Recepimento e periodo transitorio** | *Articolo 23*  **Abrogazione di norme** |
| 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.  2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.  3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Essi ne informano immediatamente la Commissione. | Artt. 23 e 24  v. art. 24.  v. epigrafe |
|  | *Articolo 24*  **Disposizioni transitorie e di coordinamento** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| *Articolo 27*  **Relazioni, valutazione e revisione** |  |
| 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione e all’applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e l’applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023. | Art. 24, comma 1 |
| 2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti; b) numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e c) se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate. | v. art. 8, comma 3. |
| 3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l’impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l’eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell’Unione, in particolare il miglioramento dell’ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro. Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera. |  |
| 4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3. |  |
| *Articolo 28*  **Entrata in vigore** |  |
| La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |  |
| *Articolo 29*  **Destinatari** |  |
| Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |  |
| **ALLEGATO** | **ALLEGATO** |